

RISOLUZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI E LA RIDUZIONE DEI RAEE DA ATTREZZATURE DISMESSE

L'VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici

premesse che:

il ciclo di utilizzo di una attrezzatura o apparecchiatura medica in una struttura sanitaria è quantificabile mediamente in 5 anni, poiché criteri di funzionalità, sicurezza, adeguamento a nuovi standard determinano un progressivo ricambio delle dotazioni;

buona parte delle dotazioni dei presidi sanitari per persone e animali è rappresentato da apparecchiature ed attrezzature con componenti elettriche ed elettroniche (AEE - Apparecchiature Elettriche Elettromeccaniche), che vengono in molti casi smaltite come RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);

la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, all'articolo 4, prevede l'applicazione di una gerarchia dei rifiuti, nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti nel seguente ordine: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;

l'Unione europea attraverso il Bando Europeo Life 2013 sta finanziando progetti per realizzare un nuovo sistema integrato di gestione e qualificazione delle apparecchiature ed attrezzature medicali usate e dismesse, con l'obiettivo di rendere minima la quota di rifiuto e di massimizzare quella di riutilizzo;

infatti, la corretta destinazione degli apparecchi e delle attrezzature medicali non più utilizzabili dai presidi sanitari e dalle strutture ospedaliere rappresenta un tassello importante nell'ambito delle politiche europee per il rafforzamento dell'economia circolare; la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo e la successiva cessione gratuita ad enti no profit e onlus, è una delle modalità attraverso le quali è possibile prevenire il prematuro passaggio a rifiuto di oggetti ancora utilizzabili, mentre la riparazione di apparecchiature medicali divenute rifiuti (RAEE) permette di gestire un bene anziché dovere recuperare o smaltire un rifiuto, coinvolgendo in questo processo positivo enti no-profit ed associazioni;

rilevato che

la spesa sanitaria in Italia rappresenta circa il 7% del PIL, e parte di questa spesa è destinata all'acquisto di apparecchiature e attrezzature medicali;

tali beni dismessi e depositati nei magazzini delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari diventano un costo per quanto riguarda l'occupazione di spazio, così come per il successivo avvio a smaltimento rifiuti a causa del degrado dovuto all'inutilizzo;

sarebbe possibile recuperare parte di tali risorse, ad esempio attraverso un adeguato processo di dismissione, e mediante cessione gratuita ad enti no profit ed onlus, delle apparecchiature ed attrezzature medicali ancora utilizzabili e dalla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti da esse derivanti; in tal modo si potrebbero ottenere vantaggi economici in termini di costi evitati dalle strutture ospedaliere in termini di stoccaggio e di successivo avvio a smaltimento e coinvolgere in tale processo soggetti cessionari impegnati in attività civiche e solidaristiche;

ad oggi la gestione a fine vita delle apparecchiature ed attrezzature medicali e l'eventuale cessione gratuita delle stesse, sconta la mancanza di procedure e riferimenti standard relativi alle adeguate procedure di dismissione: ciò comporta una disomogeneità di procedure anche all'interno di una stessa Regione;

la definizione di procedure e modelli standard per il recupero delle apparecchiature e attrezzature medicali rappresenta un'esigenza indifferibile per consentire di avere un quadro di regole di riferimento per la cessione gratuita delle attrezzature potenzialmente riutilizzabili, così come per la loro riparazione;

è necessario che la cessione gratuita, per la quale non deve essere richiesta la forma scritta per la sua validità e alla quale non devono applicarsi le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del Codice Civile, preveda un'assunzione di responsabilità da parte del cedente, che dovrà agevolare il potenziale riutilizzo fornendo al cessionario la documentazione necessaria per la nuova immissione nel mercato, quali ad esempio manuali d'uso e di manutenzione, registro delle manutenzioni. Il cessionario a sua volta deve garantire il possesso dei requisiti tecnici per la revisione dell'attrezzatura stessa e per l'eventuale corretto smaltimento;

nei casi in cui il presidio sanitario decidesse di non ricorrere alla cessione gratuita bensì alla destinazione a rifiuto delle attrezzature, dovrebbero essere favoriti i soggetti in grado di gestire i rifiuti secondo la gerarchia prevista dalla citata Direttiva 2008/98/CE, ovvero dando priorità alla preparazione al riutilizzo; nella scelta dei soggetti da autorizzare per la preparazione al riutilizzo delle apparecchiature medicali sarebbe opportuno privilegiare enti no profit ed onlus, con l'obiettivo di massimizzare anche l'impatto sociale positivo del processo, oltre agli indubbi vantaggi economici ed ambientali;

la Direttiva 2008/98/CE prevede che il rifiuto sia rigenerato e ritrasformato in bene, dopo idonee procedure, e quindi reimmesso sul mercato; nel caso in cui il rifiuto non sia rigenerabile, è previsto il recupero di alcuni componenti come pezzi di ricambio;

per le apparecchiature e attrezzature medicali sottoposte a preparazione al riutilizzo è importante definire specifici standard di funzionalità e un registro dei destinatari autorizzati ad acquistare i beni riparati, in modo da garantire una filiera tracciabile e trasparente della apparecchiature dismesse;

allo stesso tempo, è necessario definire adeguati limiti temporali per la cessione gratuita così come per la preparazione al riutilizzo, al fine di consentire che la cessione avvenga in tempi certi, evitando in questo modo il decadimento tecnico e di valore dell'attrezzatura;

è inoltre importante che le Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, definiscano specifici obiettivi e linee di indirizzo per le strutture sanitarie, ad esempio stabilendo le modalità e un target annuale di apparecchiature e attrezzature cedibili gratuitamente o destinabili alla preparazione al riutilizzo;

considerato che:

dalla cessione gratuita delle apparecchiature e attrezzature medicali ancora utilizzabili, e dalla preparazione al riutilizzo dei rifiuti da tali apparecchiature medicali verso soggetti che altrimenti non avrebbero l'opportunità di poterne disporre, si può attendere un positivo e rilevante impatto sociale;

notevole sarebbe anche il vantaggio ambientale che si otterrebbe in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di contestuale risparmio energetico e di materie prime necessarie per la produzione di un nuovo bene;

il crescente utilizzo di dispositivi elettronici sia per uso personale che in ambito sociale e lavorativo, ha contribuito a creare un comparto vasto e dalle molteplici potenzialità; al beneficio sociale e ambientale di tale approccio si sommerebbe quello economico e occupazionale, dovuto al posizionamento in un mercato in piena espansione;

il mercato europeo dei RAEE rigenerati presenta un margine di crescita esponenziale poiché per molte tipologie di apparecchiature si assiste ad un ricambio tecnologico molto rapido, pur mantenendo in molti casi la tecnologia dismessa un valore e la sua funzionalità;

i RAEE rappresentano una preziosa fonte di materie prime seconde quali metalli preziosi, terre rare e altri materiali recuperabili come plastiche e vetro;

si evidenzia quindi la rilevanza strategica di una adeguata gestione delle apparecchiature e attrezzature medicali dismesse mediante cessioni gratuite di beni ancora utilizzabili, e la promozione capillare di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo, e per la preparazione al riutilizzo dei rifiuti da essi derivanti;

il Decreto legislativo n. 46 del 1997, che recepisce la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, indica le misure necessarie da adottare nel caso di loro immissione in commercio e valide in tutta l'Unione europea; la definizione di immissione in commercio include anche la rimessa a nuovo dei dispositivi;

l'articolo 180-bis del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) prevede che il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e sentita la Conferenza unificata, emani uno o più decreti per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, e per definire le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati, compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo;

impegna il Governo a:

promuovere la cessione gratuita ad enti non profit ed onlus, delle apparecchiature e attrezzature medicali ancora utilizzabili, con l'obiettivo di coinvolgere in tale processo soggetti cessionari impegnati nel sociale e allo stesso tempo ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzare l'utilizzo di beni che non hanno ancora raggiunto il fine vita nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 46/1997;

procedere con celerità alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 180-bis del Dlgs 152/2206 per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto e per definire le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati per la riparazione ed il riutilizzo;

promuovere la preparazione per il riutilizzo e il comparto dei RAEE rigenerati ovvero derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo, affiancando e rafforzando le strutture di trattamento dei rifiuti già esistenti.

promuovere, di concerto con il Ministero della Salute e con il coinvolgimento delle Regioni, linee di indirizzo e obiettivi per le strutture sanitarie al fine di prevedere nell'ambito della gestione a fine vita di tali apparecchiature ed attrezzature medicali, anche la loro cessione gratuita o la destinazione alla preparazione al riutilizzo.

GADDA COMINELLI MARIANI CARRESCIA MANFREDI